

AGGIORNAMENTI IN MATERIA FISCALE

Legge Finanziaria per il 2006

ATAHOTEL FIERA MILANO 26/05/2006

Dott. Roberto Quaranta

1. Programmazione Fiscale
2. Concordato anni pregressi
3. Casa ed Immobili
4. Studi di Settore

1. Programmazione Fiscale e Concordato

L'amministrazione finanziaria introduce per il triennio 2006/2008 l'istituto della Programmazione Fiscale.

La stessa è una rivisitazione debitamente corretta della P.F.C. (Pianificazione Fiscale Concordata) prevista per la prima volta con la Legge Finanziaria per il 2005, ma che non ha visto applicazione stante lo scarso appeal incontrato.

Il fine di tale nuovo istituto è quello di invogliare il contribuente titolare di reddito di impresa e di lavoro autonomo a "programmare" il reddito per il triennio 2006/2008 concedendo la possibilità di definire il biennio di

imposta 2003 e 2004 a condizioni vantaggiose.

Oggetto

La programmazione fiscale ha per oggetto la definizione della base imponibile caratteristica dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta dal contribuente.

Soggetti ammessi

L'istituto si rivolge ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo nei cui confronti si applicano gli studi di settore o i parametri.

Soggetti esclusi

- I soggetti che superano la soglia di applicabilità degli studi di settore o dei parametri, ovvero i soggetti con ricavi o compensi superiori ad Euro 5.164.569;
- Cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 01/01/2004;
- Svolgimento dal 01/01/2005 di una attività differente da quella esercitata nell'anno 2004;
- Omessa dichiarazione reddito derivante da attività svolta nel periodo di imposta in corso al 01/01/2004;
- Omessa dichiarazione Iva anno 2004, ovvero con dati insufficienti per elaborazione proposta;
- Omessa dichiarazione Irap anno 2004 o con dati insufficienti;
- Omessa comunicazione dei dati ai fini dell'applicazione degli studi di

settore o dei parametri per il periodo 2004;

- Esistenza processo verbale di constatazione con esito positivo, ossia contenente rilievi di natura sostanziale relativamente all'anno di imposta 2004
- Avviso di accertamento o di rettifica relativo all'anno 2004;
- Invito al contraddittorio relativamente all'anno 2004.

In tale ultime ipotesi sarà il contribuente che dovrà attivarsi presso l'ufficio per la formulazione della proposta

Proposta

La proposta verrà inviata ai contribuenti potenzialmente ammessi alla programmazione e sarà elaborata tenendo essenzialmente conto delle risultanze di studi di settore e parametri.

Perfezionamento

Il perfezionamento passa inizialmente con l'accettazione degli importi proposti al contribuente. Il termine fissato dalla legge per il perfezionamento è quello del 16 ottobre, data alla quale il contribuente o l'intermediario prescelto è tenuto a comunicare l'accettazione degli importi proposti.

Entro tale data può essere definita in contraddittorio la proposta ricevuta, in tal caso non si potranno discutere le cifre, ma gli elementi strutturali presi a riferimento nel caso in cui gli stessi risultassero errati o con inesattezze.

Effetti

- sono inibiti i poteri di accertamento analitico, analitico-induttivo ed

induttivo dell'amministrazione finanziaria sia ai fini Iva che IIDD;

- tassazione di favore sul cosiddetto "extrareddito" ovvero sulla parte di reddito dichiarata eccedente quella programmata. Il beneficio consiste ferma restando aliquota del 23%, nella riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote marginali Irpef applicabili nonché di quella Ires. Inoltre su extrareddito non è dovuta Irap;
- Sui maggiori ricavi Iva è dovuta sulla base dell'aliquota media;
- I contributi previdenziali si applicano solo sulla parte programmata.

La programmazione non ha effetti sui regimi fiscali.

Mancato rispetto accordi e decadenza

Nel caso in cui il contribuente non dovesse raggiungere gli obiettivi prefissati con l'accettazione degli importi concordati e/o non risulti adeguato alle risultanze da studi di settore, l'Agenzia delle Entrate avrà titolo per emettere un avviso di accertamento parziale al fine del raggiungimento di quanto programmato. Questo avviso di accertamento non significa che il contribuente decade dai benefici, ma è unicamente un procedimento forzoso per il rispetto degli impegni assunti con la programmazione.

La decadenza è invece del tutto differente e comporta la perdita delle agevolazioni previste. Le cause di decadenza possono essere:

- constatazione di condotte penalmente rilevanti di cui al D.Lgs. 74/2000
- quando il reddito dichiarato differisce da quello effettivamente conseguito oppure viene riscontrata l'inadempienza agli obblighi

sostanziali ai fini Iva od irregolare tenuta contabilità si assiste alla decadenza dell'inibizione dei poteri di accertamento, fatta eccezione per gli accertamenti analitico-induttivi che restano comunque inibiti. Nel solo caso in cui lo scostamento tra reddito dichiarato e conseguito non eccede il 10% permangono i soli benefici legati all'extrareddito.

- Quando a seguito di controlli e/o segnalazioni anche di fonte esterna all'amministrazione vengono riscontrati elementi difformi da quelli comunicati, se presi alla base per la formulazione della proposta o se sempre sulla base di dette segnalazioni siano evidenziate condotte penalmente rilevanti. In questo caso permangono i benefici quando la difformità dei dati sia di scarsa entità tale da determinare variazione importi nei limiti del 5% fermo restando le maggiori imposte nonché interessi.

2. Concordato anni pregressi

Il contribuente che accetta la programmazione fiscale per le annualità 2006/2008 può definire con il concordato i periodi di imposta 2003 e 2004 con modalità decisamente agevolate.

Non si può pertanto accedere alla definizione delle annualità 2003 e 2004 se non si aderisce alla programmazione fiscale per le annualità 2006/2008.

Soggetti ammessi

sono i medesimi i quali riceveranno la proposta di programmazione fiscale.

Soggetti esclusi

- Tutti quelli che non accettano la programmazione per il prossimo triennio.
- I soggetti per i quali sussistano delle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi oggetto di concordato;
- I soggetti che non erano in attività in tali periodi;
- I soggetti che hanno omesso di dichiarare redditi o dichiarazione con dati insufficienti per formulare proposta; che hanno omesso Iva o presentata con dati insufficienti, che hanno omesso di presentare dati rilevanti studi di settore e/o parametri
- I soggetti nei cui confronti entro il 31 dicembre 2005 per i periodi di imposta oggetto di concordato sono state contestate condotte penalmente rilevanti.

Proposta

La definizione per il biennio 2003/2004 è un "allegato" della proposta di programmazione.

La definizione comporta un livellamento verso l'alto dei ricavi/compensi dichiarati che non può essere inferiore:

- Euro 3.000 per le società di capitali.
- Euro 1.500 per tutti gli altri soggetti

La norma non prevede alcun vantaggio per i contribuenti che nei biennio

siano risultati congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore e congrui a quelli dei parametri, tuttavia è ragionevole ipotizzare che le richieste per tali soggetti si attestino sui minimi di legge.

Per gli altri soggetti è presumibile che verrà richiesto in primis l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o parametri e quindi il lo stesso ammontare per i soggetti congrui e coerenti.

Perfezionamento concordato

L'adesione è fissata per il 16 ottobre 2006. Entro tale data è previsto il perfezionamento della procedura attraverso il versamento delle maggiori imposte. Se le somme dovute eccedono Euro 10.000 per le società di capitali ed Euro 5.000 per gli altri soggetti il 50% dell'importo eccedente può essere versato entro il 16 dicembre 2006 maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2006. L'omesso versamento della eccedenza non determina inefficacia della definizione, ma solo titolo per il recupero mediante iscrizione a ruolo.

Effetti

- Scudo contro ulteriore azione accertatrice, come nei casi della definizione della controversia mediante istituto dell'accertamento con adesione, ovvero il contribuente non potrà essere ulteriormente accertato sul reddito definito a meno che ufficio in base a nuovi elementi non conosciuti né conoscibili al momento della definizione sia in grado di accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non

inferiore ad Euro 77.468,53

3. Casa ed Immobili

Una norma di particolare interesse introdotta nella manovra 2006 è quella che modifica le regole del gioco relativamente alla tassazione dei redditi realizzate a seguito di plusvalenze a seguito di cessioni di immobili ed aree fabbricabili.

Riepilogando la situazione precedente si può osservare:

- Fabbricati: reddito tassabile se la cessione avviene entro il quinquennio dall'acquisto sempre che il fabbricato non era destinato ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari e non era pervenuto per successione e/o donazione;
- Terreni Agricoli: la plusvalenza è tassabile se la cessione avviene entro il quinquennio dall'acquisto;
- Aree edificabili e terreni lottizzati: la plusvalenza è sempre tassabile indipendentemente dal periodo di possesso.

Le nuove regole

Il Comma 496 della Legge Finanziaria per il 2006 così recita: “in caso di cessione a titolo onerosi di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ..., all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, ..., sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva del 12,50%.

A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia”.